

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“ALTRIMENTI – LABORATORIO CRISTIANO CONTEMPORANEO”

ART. 1 (denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Altrimenti – Laboratorio Cristiano Contemporaneo”.
2. L'Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Trento; opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento ed intende, altresì, operare anche nel territorio nazionale e internazionale.

ART. 2 (natura e limiti)

1. L'associazione di volontariato "Altrimenti – Laboratorio Cristiano Contemporaneo” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

ART. 3 (scopi)

1. L'Associazione di volontariato "Altrimenti – Laboratorio Cristiano Contemporaneo" persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione, in accordo con le verità fondamentali del cristianesimo biblico, si riconosce nei punti di fede della AEI (Alleanza Evangelica Italiana), al quale si ispira nella svolgimento della propria attività.
3. Le specifiche finalità dell'Associazione di volontariato sono:
 - a) garantire assistenza, cura e attenzione verso i soggetti deboli ed emarginati;
 - b) promuovere e tutelare i diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia, alla giustizia economica e sociale, nonché alla libertà religiosa;
 - c) migliorare la qualità della vita, l'integrazione sociale e civile, soprattutto delle persone in stato di disagio e bisogno;
 - d) promuovere e sviluppare un approccio cristiano alla cultura per diffondere il cristianesimo biblico e pratico.
4. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) istituire e gestire servizi di sostegno psicologico e relazionale, di consulenza familiare e di accompagnamento e sostegno alla persona in stato di disagio;
 - b) organizzare e fornire servizi di assistenza e di alloggio ad adulti in difficoltà, a minori in stato di abbandono, ovvero appartenenti a famiglie in stato di difficoltà e/o indigenza;
 - c) organizzare convegni, dibattiti, seminari e tavole rotonde, con anche personale specializzato;
 - d) organizzare percorsi e programmi formativi di integrazione sociale e civile;

- e) organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi, destinati al sostegno di soggetti in disagio;
- f) predisporre e realizzare progetti di solidarietà sociale, istituendo altresì specifiche borse di studio;
- g) organizzare eventi aggregativo/culturali per il coinvolgimento, l'inserimento e la partecipazione di soggetti in stato di disagio;
- h) collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit, anche a valenza nazionale ed internazionale, per lo svolgimento di progetti e programmi comuni;
- i) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente statuto.

ART. 4 (aderenti)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità.
2. L'ammissione a socio è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello all'Assemblea.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea, su indicazione del Consiglio direttivo.

ART. 5 (diritti dei soci)

1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in Assemblea.
2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (doveri dei soci)

1. I soci devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo statuto.
2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 7 (organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo.
2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di un quinto degli aderenti.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) adotta le linee programmatiche e di attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) elegge le cariche sociali.

In sede straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

ART. 9 (validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dei soci devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto del numero di 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato.

ART. 11 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 12 (risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;

- b) quote sociali e contributi dei soci;
- c) contributi di privati o di enti pubblici;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 13 (bilancio)

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 (scioglimento)

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

ART. 15 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato.